



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.10175(1)

Roma, 27 settembre 2013

OGGETTO:

Regolamento UE n. 258 del 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e munizioni.

- Adozione del modulo di autorizzazione all'esportazione.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER	LORO SEDI LORO SEDI
LA PROVINCIA DI AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER	BOLZANO
LA PROVINCIA DI AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	TRENTO
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA	SEDE
DI PREVENZIONE ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE	SEDE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	SEDE SEDE LORO SEDI
	LOIG BLD1

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'UFFICIO COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE	SEDE
DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA	ROMA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA	
REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SARDA	CAGLIARI





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA **AOSTA** AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA AL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA **ROMA** ALL'A. I. S. E. **ROMA** ALL'A. I. S. I. **ROMA** AL BANCO NAZIONALE DI PROVA GARDONE VAL TROMPIA (BS)

In data 14 marzo 2012, è stato emanato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 258, che attua la disciplina di cui in oggetto. L'adozione del Regolamento UE 258/2012 ha come proprio scopo quello di attuare e rendere vincolanti, in modo omogeneo per gli stati membri, i precetti dell'art. 10 del Protocollo delle Nazioni Unite riguardo alle esportazioni, le importazioni e i transiti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, al di fuori del territorio doganale comunitario (Paesi terzi).


Il Regolamento, in virtù dell'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e salvo, quando necessario, l'adozione di misure di attuazione ai sensi dell'art. 4 del Trattato dell'Unione Europea, è direttamente applicabile in tutto il territorio comunitario a far data dal 30 settembre 2013, per le esportazioni di armi da fuoco ad uso civile, loro parti e componenti e munizioni, con esclusione dei casi di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo.

Al riguardo, con riserva di fornire, in tempi strettissimi, indicazioni che illustrino le principali innovazioni introdotte dalla norma comunitaria in esame, si rappresenta alle SS.LL. che, secondo quanto disposto dall'art. 4, punto 1 del Regolamento, a far data dal 30 settembre 2013, le autorizzazioni all'esportazione dovranno essere conformi al modulo figurante in Allegato II al Regolamento medesimo.

Si fornisce, pertanto, in allegato - anche d'intesa con l'Agenzia delle Dogane ed ai fini del corretto espletamento delle operazioni doganali di esportazione - il modulo per il rilascio della licenza di esportazione armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni, corredato delle istruzioni per la relativa compilazione, che dovrà essere utilizzato, a partire dal 30 settembre p.v., quale documento unico ed in via esclusiva, sia per la presentazione delle istanze (previa compilazione delle parti di competenza da parte degli interessati) sia per il rilascio, da parte delle SS.LL., dell'autorizzazione all'esportazione.

Il modulo sarà anche disponibile, in versione compilabile elettronicamente, sul sito della Polizia di Stato, reperibile nella pagina *Per il cittadino – Armi*.





DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Inoltre, per ciò che concerne la possibilità di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per le istanze presentate in via telematica, si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972, recante "Disciplina dell'imposta di bollo".

Si precisa, da ultimo, anche al fine di dover delineare una disciplina amministrativa transitoria, che, per le esportazioni dei suindicati materiali, autorizzate con provvedimenti rilasciati sino al 29 settembre 2013 compreso, continuerà a trovare applicazione, per la durata di 90 giorni decorrenti dalla data del relativo rilascio, la disciplina - anche doganale – previgente. Decorso tale termine, con riferimento agli eventuali, rimanenti quantitativi di materiali già autorizzati e non ancora esportati, gli interessati dovranno utilizzare il nuovo modulo, secondo le modalità sopra richiamate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini

Mero welevini

UNIO	NE EUROPEA	ESPORTAZI	ESPORTAZIONE DI ARMI DA FUOCO [regolamento (UE) n. 258/2012]			
Tipo di i	autorizzazione Singola	Multipla	Globale			
1	Esportatore (se del caso, numero EORI)	N.	2. Numero identificativo de	ll'autorizzazione ⁽¹⁾ :	3. Data di scadenza	
			4. Dettagli sul punto di con	latto		
	5. Destinatario(i) (se del caso, numero EORI)		6. Autorità di rilascio			
	7. Agente(i)/rappresentante(i) (se diverso dall'esportatore) (se del caso, numero EORI) N.		8. Paese(i) d'esportazione		codice (2)	
			9. Paese(i) d'importazione e литего(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione		codice (2)	
	t0. Destinatario(i) finale(i) (se conosciuto al momento della spedizione) (se del caso, numero EORI)		11. Paesi lerzi di transito (se del caso)		codice (2)	
Ш			12. Stato(i) membro(i) di pro procedura di esportazio	evisto inserimento nella ne doganale	codice (2)	
AUTORIZZAZIONE	Descrizione degli articoli 14. Codice della nomenciatura del sistema armonizzato o della nomenciatura combinata (se del caso, otto caratteri)					
AUT	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore 16. Qua		16. Quantità	uantità	
	17. Uso finale(i) (se del caso)	18. Data del contratto (se del caso)		19. Procedura doganale di esportazione		
	20. Informazioni aggluntive richieste dalla normativa nazionale (da specificare sul modulo)					
	i dali concernenti la marcatura dovra procedura di riconoscimento della qua	anno comprendere alifa di arma comune	anche il Codice attribut e da sparo ovvero il num	o dal Banco Nazionale di ero di iscrizione nel Catalo	Prova al termine della go nazionale delle armi.	
	Da completare a cura dell'autorità di ritascio:					
			Firma	Vi	isto	
			Autorità di rilascio:			
			Luogo e data			

⁽¹⁾ Da completare a cura dell'autorità di ritascio. (2) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).

UNIONE EUROPEA

1 bis ⁽¹⁾	1. Esportatore	2. Numero identificativo	Paese di importazione e numero dell'autorizzazione all'importazione
	·	5. Destinatario	
	13. 1. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se d	el caso, otto caratteri)
ZIONE	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità
AUTORIZZAZIONE	13.2. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se di	el caso, otto caratteri)
ΑÜ	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantitá
	13. 3. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se de	el caso, otto caratteri)
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantilà
	13.4. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se de	l caso, otto caratteri)
	13. bis. Marcajura	15. Valuta e valore	16. Quantită
	13.5. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del	caso, otto caratteri)
	13. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità
	13. 6. Descrtzione degli articoli	14. Codice della merce (se del	caso, otto caratteri)
	13, bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità
1	13. 7. Descrizione degli articoli	14. Codice della merce (se del	caso, otto caratteri)
1	3. bis. Marcatura	15. Valuta e valore	16. Quantità

21. Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)		24. Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione	25. Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione
22. In cifre	23. In lettere per la quantită/ît valore detrată		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2		THE STATE OF THE S	

Istruzioni per la compilazione del modulo 1 per l'autorizzazione all'esportazione

a) Parti da compilare a cura dell'esportatore

L'esportatore deve barrare la casella corrispondente al "tipo di autorizzazione" richiesta, ovvero singola, multipla o globale.

1 - Esportatore

Riportare il nome, il cognome ed il relativo il codice fiscale (codice E.O.R.I. - Economic Operator Registration and Identification), ovvero la denominazione della ditta esportatrice, della sede, della ragione sociale e del numero di partita IVA (Codice E.O.R.I.).

5 - Destinatario

Indicare il nome e il cognome e, se del caso, il codice E.O.R.I., nonché ogni altra informazione utile per la sua individuazione, ovvero la denominazione della ditta importatrice, la sede, la ragione sociale e ogni altro utile elemento identificativo della ditta importatrice previsto nello Stato di destinazione, nonché, se del caso, il codice E.O.R.I..

7 - Agente(i)/Rappresentante(i)

Indicare il nome, il cognome ed il relativo codice fiscale (codice E.O.R.I.) di colui che presenta istanza per l'autorizzazione all'esportazione in nome e per conto dell'Esportatore (di cui al punto 1) per la quale opera in forza di licenza di pubblica sicurezza.

8 - Paese(i) d'esportazione

Riportare l'indicazione "Italia", considerato che tale campo deve riferirsi allo Stato membro che concede l'autorizzazione all'esportazione ed in cui l'esportatore è stabilito. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.¹

9 – Paese(i) d'importazione e numero(i) della(e) autorizzazione(i) all'importazione

Indicare lo Stato o gli Stati destinatari delle armi ed il numero (di protocollo o altro) presente nel certificato o autorizzazione all'importazione rilasciata dalle competenti Autorità dello Stato(i) destinatario medesimo. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

10 - Destinatario(i) finale(i)

Se conosciuto al momento della spedizione, indicare il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del destinatario finale delle armi, ovvero la denominazione della ditta, della sede, della ragione sociale e di ogni altro utile elemento identificativo previsto nello Stato(i) di destinazione, nonché (se del caso), il numero E.O.R.I..

¹ Tali codici sono riportati nella circolare n. 45/D del 2006, relativa alle "Istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali", consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane al link "Normativa".

11 - Paesi terzi di transito

Indicare gli eventuali Paesi di transito delle merci. Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

12 – Stato(i) membro(i) di previsto inserimento nella procedura di esportazione doganale

Indicare lo Stato(i) membro(i) nel quale saranno espletate le procedure doganali per l'esportazione, sia nel caso in cui esso coincida con lo Stato che rilascia l'autorizzazione all'esportazione (indicato al punto 8), sia che non coincida, poiché le merci si trovano in uno o più Stati membri diversi da quest'ultimo (cfr. art. 4, c. 3, Regolamento UE 258/2012). Per le indicazioni sul Codice, occorre riferirsi ai codici "ISO 3166" usati nelle dichiarazioni doganali per indicare i Paesi.

13 – Descrizione degli articoli

Riportare i dettagli che consentono l'identificazione delle armi da fuoco (tipo, marchio e modello, calibro, eventuale numero di iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo) loro parti, e componenti essenziali e munizioni. Ove tale campo non consenta la completa descrizione degli articoli (ad. es. in presenza di diversi tipi o modelli di armi oggetto dell'esportazione) dovrà essere utilizzato uno o più moduli 1-bis.

13 bis - Marcatura

Indicare, al più tardi entro la spedizione, i dati identificativi concernenti la marcatura di ogni articolo destinato all'esportazione. Nel caso si tratti di un numero di armi o, comunque, di articoli che non consentono il diretto inserimento in tale campo 13 bis, l'interessato dovrà fornire un allegato al modulo di esportazione, riportando, nel campo medesimo, il richiamo "vedasi allegato".

14 – Codice della nomenclatura del sistema armonizzato o della nomenclatura combinata

Riportare, se del caso, il codice delle merci, secondo quanto indicato all'Allegato I (*Elenco delle armi* da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni) al Regolamento UE 258/2012.

15 - Valuta e Valore

Indicare il valore in complessivo in Euro delle merci destinate all'esportazione.

16 - Quantità

Indicare il la quantità numerica delle merci destinate all'esportazione.

17 - Uso finale

Inserire ogni utile informazione sull'uso finale delle merci, se conosciuta.

18 - Data del contratto

Inserire la data di rilascio della licenza di polizia per l'esportazione dei materiali.

19 – Procedura doganale di esportazione

Inserire il codice EX (che individua l'operazione di esportazione).

20 - Informazioni aggiuntive richieste dalla normativa nazionale

b) Parti da compilare a cura dell'Autorità di Pubblica Sicurezza

2 - Numero identificativo dell'autorizzazione

Indicare la sigla della provincia ove ha sede l'Autorità di P.S: che rilascia la licenza, nonché la lettera P se trattasi di Prefettura-U.T.G. o la lettera Q se trattasi di Questura (Es. RM/Q); riportare, inoltre, la data di rilascio della licenza di esportazione (che dovrà coincidere con la data riportata nella parte relativa al "gruppo firma", in calce al modulo) ed il relativo numero di protocollo.

3 - Data di scadenza

Indicare la data di scadenza della licenza di esportazione medesima.

4 - Dettagli sul punto di contatto

Riportare la denominazione dell'Ufficio che, in seno all'Autorità di P.S. competente, è competente alla ricezione delle istanze di esportazione armi e/o munizioni ed alla trattazione dei connessi procedimenti amministrativi, anche indicando il relativo indirizzo mail di posta elettronica ed almeno un recapito telefonico.

6 – Autorità di rilascio

Riportare "Prefetto di (provincia)" o "Questore di (provincia)".

c) Parti di competenza degli uffici doganali

- 21 Quantità netta/valore (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)
- 22 In cifre
- 23 In lettere per la quantità/il valore detratti
- 24 Documento doganale (tipo e numero) o estratto (n.) e data di detrazione
- 25 Stato membro, nome e firma, timbro di detrazione